

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 maggio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85031

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 40.

Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo Pag. 3

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 41.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 «Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione». Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 42.

Iscrizione all'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL e INADEL - del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 43.

Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994. Pag. 5

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1994, n. 56.

Integrazione dell'art. 26 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 57.

Prima attuazione della legge regionale 1° febbraio 1994 n. 5 «Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica» e modifiche alla legge regionale medesima Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 87.

Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 63 - Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale. Modificazioni Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 88.

Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale Pag. 6

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 89.

Bilancio di previsione 1994 - 3ª variazione. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 90.

Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: «Istituzione Albo Regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale». Pag. 8

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 91.

Legge regionale n. 28 del 6 maggio 1977 «Ordinamento contabile regionale». Modifica artt. 91 e 125 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 92.

Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994, n. 93.

Rimborso spese alla S.p.A. «Centro Intermodale Toscano» per sottoscrizione di n. 1.300 nuove azioni disposta ai sensi della legge regionale n. 36/1993 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94.

Tutela sanitaria delle attività sportive. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 95.

Proroga del termine di cui all'art. 4, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 concernente «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n.96.

Intervento finanziario per la realizzazione delle opere viarie di collegamento della sede del C.N.R. di Pisa Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 97.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per integrazione del finanziamento per la variante «Pontelungo-Masotti» della S.S. 435. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 98.

Contributo straordinario al Comune di Prato per la progettazione e realizzazione del collegamento tra strada provinciale 126 in località Mezzana e il Comune di Campi Bisenzio Pag. 18

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 99.

I.R.P.E.T. Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993. Approvazione Pag. 18

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 100.

Contributo straordinario al Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione di impianto di selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 101.

Disposizioni in materia di estinzione e di sanzionamento dei tributi regionali Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 102.

Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive Pag. 19

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 103.

Contratti di solidarietà nel settore dell'artigianato. Finanziamenti all'E.B.R.E.T. per la costituzione di un fondo di rotazione. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 104.

Sottoscrizione di azioni della SO.GE.SE. S.p.a. Aumento del capitale sociale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 105.

Modifica della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 «Interventi straordinari a favore delle imprese toscane» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 106.

Modificazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 «Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile» Pag. 21

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 107.

S.A.T. Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a. Aumento del capitale sociale Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 108.

Intervento finanziario per la realizzazione del prolungamento della strada provinciale della Fila in provincia di Pisa. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 109.

Contributo regionale a favore della Tosco-Agri S.r.l. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 110.

Concorso finanziario per la sistemazione idraulica della piana di Guasticce, Comune di Collesalveti, funzionale alla realizzazione dell'interporto A. Vespucci di Livorno Guasticce Pag. 23

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1.**

Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995 Pag. 29

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994, n. 75.**

Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette Pag. 30

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 8.

Integrazione al regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale) Pag. 31

REGIONE BASILICATA**LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.**

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 31

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 40.

Istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione della Riserva naturale speciale

1. Ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12 e 21 luglio 1992, n. 36, è istituita la Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo.

Art. 2.

Confini

1. I confini della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, incidente sul territorio dei Comuni di Camerana, Montezemolo e Saliceto, sono individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.

2. I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle portanti la scritta «Regione Piemonte - Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo», da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

3. L'area contrassegnata con la lettera A nella cartografia in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge, è individuata come area contigua alla Riserva naturale speciale, ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Fino a quando non siano stabilite le misure di cui all'art. 32, comma 1, della legge 394/1991, nell'area contigua prevista al comma 3, non è consentita alcuna modificazione della destinazione d'uso, dei terreni.

5. Con il Piano naturalistico di cui all'art. 9 possono essere individuate altre aree contigue alla Riserva naturale speciale, ai sensi dell'art. 32 della legge 394/1991.

Art. 3.

Finalità

1. Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 12/1990, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo sono così specificate:

a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area in funzione della salvaguardia ambientale e dell'uso sociale di tali valori;

b) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali, nonché, compatibilmente con le finalità della Riserva naturale, a fini turistici ed agri-turistici;

c) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali anche favorendo forme di cooperazione per la valorizzazione delle attività della Riserva naturale e per la conservazione dei beni ambientali;

d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali garantendo la continuità delle medesime come indispensabile fattore per il mantenimento dei valori ambientali e paesaggistici dell'area.

Art. 4.

Gestione

1. Le funzioni di direzione ed amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1, è integrato con un rappresentante per ciascuno dei comuni di Camerana, Montezemolo e Saliceto.

3. L'Ente di gestione provvede agli oneri derivanti dalla gestione della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo con lo stanziamento di cui al capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1993 denominato «Assegnazioni per le spese di gestione delle aree protette regionali» e di cui ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 5.

Personale

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, dell'art. 4 l'Ente, a cui è affidata la gestione della Riserva, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica approvata con legge regionale.

Art. 6.

Vincoli e permessi

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
 - b) esercitare l'attività venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36;
 - c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
 - d) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni genere e tipo, fatte salve le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
 - e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati nel Piano di cui all'art. 9;
 - f) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi motorizzati fuori strada;
 - g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti, fatte salve le strade necessarie allo svolgimento delle attività agricole;
 - h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti e di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi;
 - i) introdurre specie vegetali estranee all'ambiente naturale.
2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 9 sull'intero territorio della Riserva naturale speciale è comunque consentito:
- a) svolgere le attività agricole compatibili, limitatamente alle aree attualmente a ciò destinate;
 - b) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla legge regionale 36/1989 e richiamati al comma 1., lettera b), del presente articolo;
 - c) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti e con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'art. 9, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'art. 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 7.

Sanzioni

1. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni 10 metri cubi di materiale rimosso.

2. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) comma 1, dell'art. 6 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

3. Le violazioni di cui alle lettere c), d) ed f), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.

5. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed h), comma 1, ed alle limitazioni di cui al comma 3, dell'art. 6 comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 6 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.

7. I tagli boschivi effettuati in difformità dalla previsione di cui all'art. 12 della legge regionale 57/1979, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 5 milioni per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo.

8. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 5. e 6. del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.

9. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

10. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'art. 9 sono introitate nel bilancio della Regione.

Art. 8.

Sorveglianza

1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo è affidata:

a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali cuneesi;

b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;

c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'art. 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.

Art. 9.

Piano naturalistico

1. La Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo è oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate all'art. 25 della legge regionale 12/1990.

2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'art. 7 della legge regionale 57/1979, anche norme ed indirizzi relativi alle attività agricole e forestali, nonché all'edificabilità ed all'uso del suolo: tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 10.

Entrate

1. I proventi delle sanzioni di cui all'art. 7 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1993 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1993

BRIZIO

(Omissis).

95R0415

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 41.

Modifica all'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 «Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4, dell'art. 8 della legge regionale 27 maggio 1993, n. 15 «Istituzione delle Riserve naturali speciali del Monte Mesma e del Colle della Torre di Buccione», è così sostituito:

«4. Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 7 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento, e da un minimo di lire 250 mila ad un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1993

BRIZIO

95R0416

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 42.

Iscrizione all'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL e INADEL - del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale assegnato, ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16, all'Ente per il diritto allo studio universitario dalla data del 1° gennaio 1993 e quello che comunque verrà assunto in seguito dall'Ente stesso è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed assistenza, all'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL ed INADEL, rispettivamente. Per il personale, di cui all'art. 39 della legge regionale 16/92, l'iscrizione decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Al personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario sono estese le disposizioni in materia di quiescenza e previdenza previste dalle norme vigenti per il personale regionale.

3. Per la ricongiunzione presso l'INPDAP - Gestioni autonome CPDEL e INADEL - dei periodi assicurativi del personale già dipendente della disciolta opera dell'ISEF, iscritto all'INPS, si applicano le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29, art. 6, con onere a carico dell'Ente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, addì 9 agosto 1993

BRIZIO

AVVISO

Si avverte che con D.P.G.R. n. 3176 del 20 agosto 1993, è stata dichiarata la nullità dell'atto di promulgazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 42, relativa: «Iscrizione all'INPDAP - gestioni autonome CPDEL e INADEL - del personale dell'Ente per il diritto allo studio universitario ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza», in quanto la legge è stata rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio Regionale.

La pubblicazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 42, deve intendersi pertanto improduttiva di qualsivoglia effetto giuridico ed idonea a consentirne la vigenza.

95A0417

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 43.

Proroga della classifica alberghiera sino al 31 dicembre 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 18 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La classifica delle Aziende alberghiere del Piemonte, determinata per il quinquennio 1989-93 ai sensi della legge regionale 16 giugno 1981, n. 21, modificata con leggi regionali 31 dicembre 1981, n. 59 e 30 agosto 1984, n. 46, è prorogata a tutti gli effetti sino al 31 dicembre 1994.

2. Sino al 31 dicembre 1994 una nuova classifica è assegnata a singole aziende alberghiere in caso di nuova autorizzazione di esercizio o qualora venga accertato, d'ufficio o a domanda, che si sono verificate variazioni alle condizioni che avevano dato luogo alla precedente classifica. La nuova classifica ha efficacia fino all'approvazione della nuova normativa in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 agosto 1993

BRIZIO

95R0418

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1994, n. 56.**

Integrazione dell'art. 26 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24 del 23 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 è inserito il seguente comma:

«3-bis. L'Autorità di bacino di cui all'art. 7, nel caso di interventi che costituiscano varianti o completamenti di opere pubbliche già approvate alla data dell'11 febbraio 1993, dopo aver accertato la compatibilità delle soluzioni progettuali con gli aspetti idraulici, idrogeologici ed ambientali, può autorizzare deroghe ai limiti e divieti di cui al comma 2, lettere a) d), e)».

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 28 ottobre 1994

MORI

95R0413

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 57.

Prima attuazione della legge regionale 1° febbraio 1994 n. 5 «Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica» e modifiche alla legge regionale medesima.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24 del 23 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge si propone di assicurare la continuità nell'attuazione delle norme regionali in materia di riduzione dell'impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 1994 n. 5.

Art. 2.

*Norma transitoria **

1. I soggetti che intendono realizzare nel 1994 programmi di lotta integrata, guidata e biologica, ai sensi del capo II della legge regionale 1° febbraio 1994 n. 5, possono presentare i programmi stessi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 5/1994.

2. I soggetti che hanno già presentato programmi di lotta integrata, guidata e biologica da realizzare nel 1994, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 1976 n. 37, possono presentare, entro il termine di cui al comma 1, le integrazioni necessarie per conformare gli stessi programmi ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 5/1994.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 5/1994

1. All'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 5/1994 è aggiunta la seguente lettera:

«f) integrare o modificare le tabelle allegate alla presente legge, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 15».

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 3 novembre 1994

MORI

95R0414

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 87.

Legge regionale 30 dicembre 1992, n. 63 - Alienazione di alcuni beni immobili di proprietà regionale. Modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 28 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 63 sono aggiunte le seguenti parole:

«... ovvero con una perizia giunta resa da un esperto scelto dalla Giunta regionale fra i professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni da stimare.

È fatta salva in ogni caso la facoltà di chiedere all'U.T.E. una stima d'ufficio».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 1994.

CIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale 11 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 novembre 1994.

95R0276

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1994, n. 88.

Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 28 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La regione Toscana, nell'ambito degli interventi di promozione culturale di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sostiene, mediante l'erogazione di contributi, iniziative di formazione di base per la musica strumentale e per il canto corale.

2. Sono esclusi i corsi di perfezionamento musicale e le attività caratteristiche e di produzione musicale.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari dei contributi regionali gli enti locali territoriali, nonché gli enti e le associazioni, privi di scopo di lucro, che svolgono attività corsi di formazione musicale nei settori della musica colta, extra-colta, di tipo bandistico, del canto corale.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. I destinatari di cui all'art. 2, per accedere ai contributi regionali, devono possedere i seguenti requisiti:

a) aver svolto continuativamente attività corsi di formazione musicale negli ultimi tre anni;

b) impiegare personale docente, con rapporto di prestazione d'opera intellettuale o di lavoro subordinato, che sia in possesso dei seguenti titoli:

b.1. nei corsi di musica colta, per la pratica strumentale il diploma di conservatorio o titolo equipollente compatibile con l'insegnamento da svolgere, per l'insegnamento di materie diverse da quelle relative alla pratica strumentale la laurea in disciplina musicale ovvero il diploma di conservatorio o titolo equipollente;

b.2. nei corsi di musica extra-colta, aver svolto attività professionale in formazioni orchestrali per almeno un quinquennio consecutivo;

b.3. nei corsi di tipo bandistico o corale, essere in possesso del diploma di conservatorio o titolo equipollente compatibile con l'insegnamento da svolgere o, se sprovvisti, essere in possesso di diploma di specializzazione nelle materie di insegnamento o aver svolto attività di direttore o maestro di banda o di coro per almeno un quinquennio consecutivo;

c) definire la programmazione didattica di ogni corso, in particolare, nel rispetto delle disposizioni, dei moduli e del numero minimo e massimo di iscritti ad ogni corso e tal fine stabiliti dal piano di indirizzo di cui al successivo art. 6, gli obiettivi per il raggiungimento delle abilità, i contenuti o materie, i metodi, gli strumenti e la durata.

Art. 4.

Contributi

1. Il contributo finanziario della Regione, diretto a sostenere le spese per le iniziative corsi di formazione musicale, ivi comprese quelle per l'acquisto di strumenti musicali, sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 2, è commisurato, nell'ambito della ripartizione degli stanziamenti regionali operata dal piano di indirizzo tra i diversi settori formativi o tipologie corsi, in base al numero dei corsi organizzati da ciascun soggetto beneficiario.

Art. 5.

Interventi regionali

1. La Regione concorre alla qualificazione e allo sviluppo della formazione musicale di base, promuovendo o sostenendo attività di ricerca e di sperimentazione didattica, finalizzata anche all'aggiornamento dei docenti, realizzate attraverso soggetti di riconosciuta competenza specifica.

Art. 6.

Piano regionale di indirizzo

1. La Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali e le Associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di cui all'art. 2, predisporre la proposta di p.d.i. e la trasmette entro il 30 settembre al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Il p.d.i. contiene:

a) i contenuti e i moduli della programmazione didattica, nonché il numero minimo e massimo di iscritti per ciascun settore formativo o per ciascuna tipologia di corso;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra i diversi settori formativi e la loro ulteriore ripartizione tra le Province, avuto presente il numero dei corsi esistenti nell'anno precedente;

c) le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti che hanno beneficiato di contributi regionali;

d) gli obiettivi e i contenuti progettuali degli interventi di cui al precedente art. 5 che la Giunta regionale intende svolgere direttamente o tramite convenzione con soggetti pubblici o privati, nonché gli strumenti, le procedure e le modalità, e l'entità dei finanziamenti.

3. Il p.d.i. ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente.

4. Il riparto dei finanziamenti tra le Province è operato annualmente con delibera della Giunta regionale che viene trasmessa al Consiglio regionale.

Art. 7.

Procedure per l'assegnazione dei contributi

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi regionali devono presentare domanda al comune nel cui territorio vengono svolti i corsi entro il 31 marzo di ogni anno.

2. La domanda deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, nonché il rendiconto relativo all'utilizzo di eventuali contributi regionali erogati nel precedente anno secondo le forme e le modalità indicate dal p.d.i.

3. Il comune, accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, l'eventuale rendicontazione ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. c) nonché il numero dei corsi e quello degli iscritti rispetto agli standard numerici minimi e massimi disposti dal piano di indirizzo e valutata l'ammissibilità della domanda, trasmette, entro il 30 aprile, le domande alla Provincia.

4. La Provincia, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dalla Regione e di quelle eventualmente da essa disposte, nonché in base al numero delle domande di contributo e al numero dei corsi, delibera entro il 30 giugno il piano di assegnazione dei contributi, determinandone per ciascuna domanda l'entità.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1996, si fa fronte da tale anno e per gli anni successivi con legge di bilancio.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano di indirizzo di cui al precedente art. 6 viene trasmesso al Consiglio regionale entro il 30 settembre 1995.

2. Per il 1995 i contributi previsti dalla normativa previgente per gli interventi nella materia della presente legge verranno erogati in attuazione degli indirizzi della delibera del Consiglio regionale n. 376 del 25 luglio 1994.

Art. 10.

Norma finale

1. È abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1995 la legge regionale 22 marzo 1982, n. 24 «Norme per il sostegno delle attività di formazione musicale nel settore musicale bandistico o corale» e l'art. 9 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 «Norme per la promozione delle attività (teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive)».

2. Sono fatte salve le obbligazioni di spesa derivanti da provvedimenti resi esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge che hanno assunto i relativi impegni finanziari ai sensi degli articoli 14 e 110 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'11 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 novembre 1994.

95R0277

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 89.

Bilancio di previsione 1994 - 3^a variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 28 novembre 1994)

(Omissis).

95R0278

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1994, n. 90.

Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1992, n. 36 avente oggetto: «Istituzione Albo Regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 77 del 28 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni articolo 1

All'art. 1 della legge regionale n. 36/1992, dopo il comma n. 2 è aggiunto il seguente comma n. 3:

«3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione individua la tipologia degli interventi connessi ai lavori di cui al comma precedente, che possono essere realizzati dalle imprese operanti nel settore agro-forestale».

I precedenti commi n. 3 e 4 divengono rispettivamente n. 4 e 5. Dopo il comma n. 5 sono inseriti i seguenti commi:

«6. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per le imprese che realizzano lavori di importo inferiore a L. 75.000.000. La Giunta regionale è autorizzata ad adeguare tale importo in relazione a modificazioni successivamente intervenute dell'Albo nazionale costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per i lavori il cui costo complessivo sia superiore all'importo definito secondo le modalità di cui al comma precedente, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei Costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, Categoria X b e XI di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770, e dimostrare il possesso dei requisiti, di cui al successivo art. n. 2.

8. Sono fatte comunque salve le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 17, 1° e 2° comma».

Art. 2.

Effetti iscrizione

All'art. 7 dopo le parole «esegua lavori», del primo comma, primo capoverso, si aggiunge:

« di importo pari a quello indicato dal precedente art. 1 comma n. 6.».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 21 novembre 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 18 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 18 novembre 1994.

95R0279

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 91.

Legge regionale n. 28 del 6 maggio 1977 «Ordinamento contabile regionale». Modifica artt. 91 e 125.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 81 del 9 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28

All'art. 91 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 «Ordinamento contabile regionale» è aggiunto il seguente quarto comma:

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle entrate derivanti dalle assegnazioni di soggetti diversi dallo Stato purché vincolate a scopi specifici e sempre che le relative spese siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali».

Art. 2.

Modificazioni all'art. 125 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28

Il 1° comma dell'art. 125 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Le somme, costituenti capitale di spesa ai sensi dell'articolo precedente, sono riprodotte in capitoli speciali dei successivi bilanci, aventi ad oggetto la ricostituzione dei debiti regionali, allorché siano reclamate dai creditori. A tal fine la legge di bilancio può istituire appositi capitoli e la Giunta, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, ne dispone il pagamento».

Il 2° comma dell'art. 125 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 è sostituito dal seguente:

«Qualora i capitoli speciali istituiti ai sensi del 1° comma non presentino uno stanziamento o presentino uno stanziamento insufficiente, la Giunta regionale, accertato che il debito non si è estinto per prescrizione od altra causa, preleva la somma dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dispone il pagamento, secondo la disciplina della Sezione I del Capo seguente».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 1994.

CIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1994.

95R0280

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1994, n. 92.

Istituzione addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 81 del 9 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'articolo 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994 n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche».

2. L'addizionale di cui al comma 1, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Regionale.

3. Ai fini dell'introito delle somme derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio per l'anno 1994, il seguente capitolo:

Capitolo 24955 - Proventi derivanti dalla addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica (art. 18 legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge regionale 2 dicembre 1994, n. 92) p.m.

Art. 2.

Sostituzione del 2° comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 «Istituzione tributi propri della Regione»

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 è modificato dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", l'imposta di cui al precedente comma, non si applica alle concessioni di acque pubbliche».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 dicembre 1994.

CIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 ottobre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1994.

95R0281

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994; n. 93.

Rimborso spese alla S.p.A. «Centro Intermodale Toscano» per sottoscrizione di n. 1.300 nuove azioni disposta ai sensi della legge regionale n. 36/1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 83 del 16 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a rimborsare alla S.p.A. «Centro Intermodale Toscano» costituita con legge regionale 21 novembre 1985 n. 64 le spese relative alle 1300 nuove azioni sottoscritte dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 36 del 2 giugno 1993, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei soci della Società stessa in data 16 novembre 1992.

2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1 del presente articolo è consentito in L. 45.500.000, corrispondenti a L. 35.000 per ciascuna delle 1300 azioni sottoscritte dalla Regione Toscana, come stabilito dalla S.p.A. Centro Intermodale Toscano. Il pagamento della predetta somma è deliberato dalla giunta regionale a seguito di presentazione, da parte della S.p.A. Centro Intermodale Toscano di regolare fattura.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa di L. 45.500.000 derivanti dalla presente legge per il rimborso delle spese di sottoscrizione ai sensi dell'art. 1, si fa fronte con le disponibilità del bilancio di previsione 1994, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1994:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 9 dicembre 1994.

CIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 30 novembre 1994.

95R0282

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 94.**Tutela sanitaria delle attività sportive.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 84-bis del 21 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**NORME GENERALI****Art. 1.***Finalità e oggetto della legge*

1. La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione ed alla tutela di coloro che praticano le attività motorie e sportive, quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.

2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche, e di quelle ludico-motorie e ricreative.

3. Per attività sportiva agonistica si intende quella praticata continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

4. Per attività sportiva non agonistica si intende quella praticata in forma organizzata dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero della Pubblica Istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.

5. Per attività ludico-motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi, praticata occasionalmente e in forma non continuativa. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da ludico-motoria e ricreativa in sportiva.

Art. 2.*Destinatari*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva e alla cultura del salvamento;

b) agli alunni e studenti che svolgono attività motoria e sportiva nell'ambito scolastico;

c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche o ludico-motorie e ricreative;

d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semi professionistica o professionistica;

e) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

f) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio e ricerca in materia di medicina dello sport.

Art. 3.*Funzioni della Regione*

1. La Regione, nella materia oggetto della presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione generale anche a carattere pluriennale;

b) indirizzo tecnico, coordinamento e verifica dei risultati;

c) attività autorizzativa e di vigilanza, nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 13;

d) nomina della commissione regionale d'appello prevista dall'art. 6 del decreto Ministero della sanità 18 febbraio 1982, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 «Tutela sanitaria delle attività sportive», e successive modificazioni, per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica di attività sportive agonistiche, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'art. 10;

e) costituzione di una commissione tecnico-scientifica con funzione consultiva per l'esame dei problemi di carattere scientifico educativo e tecnico-organizzativo connessi alla pratica e alla tutela sanitaria delle attività motorie e sportive, secondo la composizione e le modalità di funzionamento previste dall'art. 11;

f) promozione dell'aggiornamento professionale del personale delle Unità Sanitarie Locali in collaborazione con le Università, con la Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici e con la Federazione medico sportiva italiana;

g) istituzione di un libretto sanitario dell'atleta, in cui registrare i giudizi di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, o di non idoneità annualmente ottenuti, nonché le notizie sanitarie utili a fornire il quadro clinico-anamnestico delle condizioni dell'atleta, secondo quanto previsto dall'art. 7;

h) censimento dei praticanti le attività sportive agonistiche, secondo quanto previsto dall'art. 13;

i) pubblicazione sul bollettino ufficiale degli elenchi degli specialisti in medicina dello sport per il conferimento, da parte delle Unità Sanitarie Locali, degli incarichi per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dall'art. 15.

Art. 4.*Funzioni delle Unità Sanitarie Locali*

1. Le unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, attraverso le articolazioni e secondo le attribuzioni determinate dalle vigenti leggi, esercitano le seguenti funzioni:

a) conferimento degli incarichi a medici specialisti in medicina dello sport per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, secondo quanto previsto dall'art. 14;

b) interventi di educazione sanitaria e di tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi successivi;

c) vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva, secondo quanto previsto dal Titolo II.

2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:

a) promozione della cultura del salvamento ed educazione sanitaria, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e ludico-motorie, rivolta sia a coloro che praticano direttamente tali attività sia alla collettività in generale;

b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;

c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292, e successive modificazioni;

d) accertamenti e certificazioni per l'attività sportiva non agonistica di cui all'art. 1, comma 4. Le certificazioni, redatte in conformità al decreto Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e successive modificazioni, sono rilasciate, di norma, dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità Sanitarie Locali. In caso di dubbio sull'idoneità del soggetto, i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari;

e) eventuali accertamenti e certificazioni richiesti dai cittadini interessati per lo svolgimento di attività ludico-motoria ai fini ricreativi. Tali certificati possono essere rilasciati anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità Sanitarie Locali; i relativi oneri sono posti a totale carico dei richiedenti.

3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:

a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportivo-agonistiche in forma dilettantistica, semi professionistica o professionistica;

b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 2;

c) controlli anti-doping secondo quanto previsto dall'art. 9.

4. Le prestazioni di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale.

5. Le prestazioni integrative sono costituite da:

a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;

b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;

c) accertamenti diagnostici e psico-terapeutici in relazione a problemi derivanti dalla pratica di attività sportive;

d) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all'art. 10;

e) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.

6. Le Unità Sanitarie Locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi precedenti ai soggetti portatori di handicap, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.

Art. 5.

Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica.

1. Per consentire all'atleta di accedere agli accertamenti sanitari prescritti per il rilascio della certificazione di idoneità sportiva agonistica e non, la società o l'organizzazione sportiva è tenuta a consegnare all'interessato la richiesta di visita medica, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale, ed il libretto sanitario secondo quanto previsto dall'art. 7.

2. La richiesta di certificazione di idoneità sportiva agonistica deve essere presentata nelle circostanze e con la periodicità prevista dalla vigente normativa nazionale.

3. Il medico sociale che riscontrati all'atleta condizioni morbose che possono compromettere l'idoneità a continuare la pratica sportiva agonistica è tenuto a darne comunicazione alla società o organizzazione sportiva. La società o l'organizzazione sportiva sono tenute a sospendere l'atleta dall'attività per tutto il tempo necessario perché questi ottenga nuova certificazione di idoneità.

4. Per gli atleti ammessi alle fasi nazionali dei giochi della gioventù e dei campionati studenteschi la richiesta di visita medica è presentata rispettivamente dal CONI e dai Provveditorati agli studi.

5. La richiesta di certificazione di idoneità relativa agli sportivi portatori di handicap deve essere corredata da certificazione o cartella clinica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, attestante la patologia responsabile dell'handicap.

Art. 6.

Criteri generali per la qualificazione dell'attività agonistica e per il rilascio degli attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

1. I criteri per la qualificazione agonistica dell'attività sportiva, le modalità di esercizio della tutela per le singole attività sportive ed i criteri tecnici generati in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità specifica alla pratica delle attività agonistiche sono quelli stabiliti con d.m. sanità 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e, per i soggetti portatori di handicap, quelli stabiliti con d.m. sanità 4 marzo 1993, emanati ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le certificazioni di idoneità, nell'ambito di ciascuna Unità Sanitaria Locale, per gli atleti in essa residenti, ovvero per quelli non residenti ma affiliati a società sportive ubicate nel territorio della stessa Unità Sanitaria Locale, sono rilasciate:

a) da medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport dipendenti o convenzionati con le Unità Sanitarie Locali operanti nelle strutture pubbliche;

b) da medici specialisti o docenti universitari in medicina dello sport singoli o associati a norma dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, titolari di ambulatori autorizzati ai sensi dell'art. 18, incaricati dalle Unità Sanitarie Locali secondo quanto previsto dall'art. 14.

3. Il certificato di idoneità, redatto secondo i modelli definiti dal Ministero della sanità, deve essere compilato, in duplice copia, se effettuato presso le Unità Sanitarie Locali e, in triplice copia, se effettuato da specialista privato. Di tali certificati, una copia deve essere rilasciata all'interessato, una deve essere conservata agli atti dell'ambulatorio ed una deve essere trasmessa alla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale nel caso in cui all'accertamento abbia provveduto uno specialista privato.

4. Nella certificazione di cui ai commi 3 e 8 deve essere apposto il timbro dello specialista pubblico o dello specialista privato incaricato dalla Unità Sanitaria Locale; nel caso di specialista privato incaricato, devono essere chiaramente indicati gli estremi del provvedimento di conferimento dell'incarico da parte dell'Unità Sanitaria Locale.

5. L'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica dei portatori di handicap comporta un giudizio altamente individualizzato con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva che si intende svolgere.

6. La certificazione di idoneità per i soggetti portatori di handicap deve far riferimento alle attività adatte agli atleti disabili secondo le norme e i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

7. Tali certificazioni sono considerate a tutti gli effetti quali prestazioni di natura medico legale.

8. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica di uno sport, lo specialista che ha eseguito i controlli deve compilare la relativa certificazione, trattando una copia presso la struttura in cui opera e deve comunicare, entro cinque giorni, all'interessato ed alla commissione regionale di appello, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio. Alla società od organizzazione sportiva di appartenenza deve essere trasmesso il solo esito negativo entro il medesimo termine. Nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata da uno specialista privato incaricato dalla Unità Sanitaria Locale, il medico provvede a dare comunicazione anche alla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale.

9. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica l'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale d'appello, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di non idoneità.

Art. 7.

Libretto sanitario

1. La Giunta regionale predisporre un modello di «libretto sanitario» personale ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:

- a) le generalità dell'atleta;
- b) lo sport praticato;
- c) la data della visita di idoneità;
- d) gli accertamenti eseguiti;
- e) l'esito finale della visita;
- i) le visite di controllo;
- g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica.

2. Il libretto sanitario è strettamente personale ed è consegnato all'interessato dalla società od organizzazione sportiva all'atleta quando questi lo richiama.

3. Alla stampa e alla distribuzione dei libretti sanitari provvede la Unità Sanitaria Locale di residenza dell'atleta oppure la Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la società sportiva.

4. Nessuna visita può essere effettuata se non previa esibizione del libretto sanitario.

5. Il libretto è ritirato da parte dello specialista che effettua la visita di idoneità alla pratica sportiva agonistica e restituito all'atleta al termine della medesima, completato dai dati previsti.

Art. 8.

Adempimenti degli organizzatori

1. Le società o organizzazioni sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a:

a) subordinare la partecipazione degli atleti alle attività sportive agonistiche e non alla presentazione di valida certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge, con le modalità indicate dagli artt. 5 e 6;

b) conservare i certificati di idoneità dei propri atleti, verificandone scadenza e validità giuridica;

c) verificare la regolarità della posizione sanitaria degli atleti che prendono parte alle gare agonistiche dalle stesse organizzate mediante esame del libretto sanitario;

d) ai fini della pratica sportiva agonistica, non accettare, in quanto privi di ogni validità, i certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati nell'art. 6, comma 2.

2. Chiunque organizza manifestazioni sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, di controllo medico e di pronto soccorso, previsti dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali.

3. Chiunque organizza manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività ludicomotorie o sportive è tenuto ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di pronto soccorso.

4. Nelle manifestazioni sportive, il medico sportivo con funzioni di giurato tecnico, previsto dai regolamenti federali, deve essere designato dall'articolazione organizzativa di medicina sportiva della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana, attingendo prioritariamente a medici specialisti in medicina dello sport.

Art. 9.

Controllo anti-doping

1. Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali d'intesa con le Federazioni sportive nazionali del CONI, secondo le norme della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni.

2. Gli adempimenti relativi al controllo anti-doping sono assicurati:

a) per quanto concerne il prelievo delle sostanze biologiche, dai medici designati dalla competente articolazione organizzativa della Unità Sanitaria Locale d'intesa con la Federazione medico sportiva italiana;

b) per quanto attiene agli esami di laboratorio, dagli istituti o laboratori individuati dal piano sanitario regionale abilitati ad eseguire tale tipo di analisi o dai laboratori anti-doping della Federazione medico sportiva italiana, autorizzati ai sensi dell'art. 6 della legge 1099/1971.

3. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico di chi richiede il controllo.

Art. 10.

Commissione regionale d'appello

1. La Commissione regionale d'appello è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista o docente in medicina dello sport con funzioni di Presidente;

b) un medico specialista o docente in medicina interna o disciplina equivalente;

c) un medico specialista o docente in cardiologia;

d) un medico specialista o docente in ortopedia;

e) un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

2. La Commissione ha sede presso una Unità Sanitaria Locale individuata dalla Giunta regionale che ne assicura il funzionamento, curandone l'organizzazione e la segreteria.

3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. È causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione l'aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.

5. Il ricorrente può allegare all'istanza di ricorso certificati e accertamenti di parte e richiedere di essere assistito, a proprie spese, nel corso del procedimento, da un medico di sua fiducia.

6. Le decisioni della Commissione sono adottate collegialmente con la presenza di almeno quattro membri effettivi o supplenti, con la partecipazione comunque dello specialista del caso da esaminare e sono definitive. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, anche nel caso di un solo ricorso da esaminare.

8. L'assenza non giustificata protratta per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.

9. La Commissione provvede alla istruttoria, richiedendo al ricorrente ed allo specialista che lo ha giudicato in prima istanza eventuali elementi di informazione e la documentazione ritenuta necessaria.

10. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche od, ove ritenuto necessario, può disporre che il ricorrente sia sottoposto ad accertamenti sanitari presso centri specializzati preferibilmente pubblici.

11. La Commissione provvede alla tenuta di un archivio dei non idonei ed alla comunicazione delle decisioni adottate all'interessato, alla Federazione sportiva di appartenenza, alla società o organizzazione sportiva in cui il soggetto risulta iscritto ed allo specialista di medicina sportiva avverso il cui giudizio è stato proposto ricorso. La Commissione provvede altresì alla registrazione della decisione nel libretto sanitario del ricorrente.

Art. 11.

Commissione tecnico-scientifica

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica quale organo tecnico-consulativo del Consiglio e della Giunta regionale in materia di tutela sanitaria delle attività motorie e sportive. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale adottata su proposta della Giunta.

2. La Commissione di cui al comma 1, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) assessore regionale alla sanità o suo delegato, scelto fra il personale dirigente del ruolo unico regionale assegnato al dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale, con funzioni di Presidente;

b) tre medici specialisti in medicina dello sport operanti nelle articolazioni organizzative di medicina dello sport delle Unità Sanitarie Locali;

e) due medici specialisti in medicina dello sport indicati alla Giunta regionale dalla Federazione medico sportiva italiana;

d) tre medici indicati alla Giunta regionale della Federazione regionale toscana degli Ordini dei medici, esperti nel settore;

e) un rappresentante della Sovrintendenza scolastica regionale designato dalla stessa alla Giunta regionale;

f) il delegato regionale del CONI.

3. Il Presidente della Commissione può invitare a partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti e funzionari in relazione agli specifici argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, in servizio presso il dipartimento sicurezza sociale della Giunta regionale.

5. Per ciascun componente effettivo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del comma 2 è nominato un supplente.

6. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12.

Disciplina relativa al rimborso spese ed indennità

1. Ai componenti le commissioni di cui agli artt. 10 e 11 è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute una indennità di funzione in misura pari a quella prevista per i componenti il Consiglio sanitario regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, il compenso non è dovuto al Presidente della Commissione tecnico-scientifica.

2. Ai componenti medici della commissione regionale di cui all'art. 10 è altresì corrisposto un compenso di L. 15.000 per ogni ricorso definito.

3. Ai componenti che risiedono in Comune diverso da quello ove ha luogo la seduta della commissione sono corrisposti l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.

4. Agli esperti e ai funzionari che partecipano alle riunioni ai sensi dell'art. 11, comma 3, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati in qualifica funzionale dirigenziale.

5. Per i dipendenti della Regione e delle Unità Sanitarie Locali che intervengono alle riunioni l'indennità di missione ed il rimborso spese sono corrisposti secondo i rispettivi vigenti ordinamenti.

6. Alla liquidazione delle indennità si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13.

Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le articolazioni organizzative di medicina dello sport delle Unità Sanitarie Locali e gli specialisti in medicina dello sport privati incaricati dalle Unità Sanitarie Locali al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale - il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell'anno precedente. Entro la medesima data, i Comitati provinciali delle singole Federazioni sportive del CONI e gli enti promozionali comunicano alla Giunta regionale - Dipartimento Sicurezza Sociale - divisi per comune e per attività sportiva, il numero presumibile dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità sportiva.

2. La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.

Art. 14.

Programmazione dell'attività certificativa e conferimento di incarichi a specialisti in medicina dello sport

1. Al fine di consentire il pieno utilizzo e la migliore operatività degli ambulatori, le Unità Sanitarie Locali devono programmare le attività certificative nell'intero arco dell'anno in modo da evitare concentrazioni.

2. Le società e le organizzazioni sportive sono tenute a presentare alle competenti articolazioni organizzative delle Unità Sanitarie Locali il fabbisogno di certificazioni dei propri atleti sulla base dell'attività sportiva programmata e della scadenza degli attestati di idoneità già rilasciati.

3. Le competenti articolazioni organizzative delle Unità Sanitarie Locali, entro il mese di settembre di ogni anno, stabiliscono per l'anno successivo il numero dei certificati che possono essere rilasciati dalle proprie strutture, anche sulla base dei programmi di potenziamento delle medesime, nonché il calendario delle visite effettuate.

4. Il calendario deve garantire il rilascio dell'attestato nei tempi compatibili con l'inizio delle attività sportive, evitando liste di attesa che possono compromettere la partecipazione degli atleti alle attività agonistiche.

5. Ai fini della determinazione della capacità di risposta delle strutture pubbliche e private alla richiesta complessiva di cui all'art. 5, il tempo medio per il rilascio della certificazione di idoneità, comprensivo del tempo necessario all'esecuzione della visita e degli esami previsti, è stabilito in quarantacinque minuti.

6. Le Unità Sanitarie Locali che non sono in grado di rilasciare i certificati a tutti gli atleti provvedono ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, a conferire l'incarico del rilascio di tali certificati a medici specialisti iscritti negli elenchi di cui all'art. 15.

7. Il conferimento dell'incarico al singolo medico, specialista prevede anche l'attribuzione di un numero massimo di certificati da rilasciare nel corso dell'anno, sulla base del rapporto tra il numero complessivo della domanda di prestazioni da soddisfare e le quote orarie pro capite degli specialisti iscritti nell'elenco.

8. Lo specialista che assume l'incarico si impegna ad effettuare personalmente la valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, garantendo nell'ambulatorio di cui è titolare tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti, per le singole discipline sportive, dai dd.mm.ann. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993, e successive modificazioni.

9. I medici specialisti si impegnano ad applicare le tariffe di cui all'art. 16.

10. Ai medici specialisti incaricati si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

11. L'incarico ha la durata di un anno solare.

Art. 15.

Elenchi degli specialisti

1. Gli specialisti in medicina dello sport che intendono effettuare le visite per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica devono inoltrare, entro e non oltre il trenta giugno di ciascun anno, domanda alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, per l'inserimento nell'elenco da utilizzare per l'anno successivo.

2. In caso di associazione fra professionisti la domanda deve essere presentata collettivamente e sottoscritta da tutti gli associati.

3. L'inserimento negli elenchi presuppone:

a) il possesso della specializzazione o libera docenza in medicina dello sport o la condizione di docente universitario nella stessa disciplina;

b) la titolarità di un ambulatorio collocato nella Unità Sanitaria Locale interessata, autorizzato ai sensi dell'art. 18;

c) l'assenza delle situazioni di incompatibilità di cui alla legislazione vigente.

4. La carenza di uno solo degli elementi di cui al comma 3, costituisce motivo di esclusione dagli elenchi, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lett. c) del comma precedente che deve essere esistente al momento dell'assunzione dell'incarico.

5. Lo stesso specialista, incaricato o facente parte dell'associazione, non può operare in più di due ambulatori. Costituisce motivo di esclusione dagli elenchi l'aver presentato domanda per più di due ambulatori anche ubicati in Unità Sanitarie Locali diverse.

6. Entro il quindici ottobre di ogni anno le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Giunta regionale per la pubblicazione sul bollettino ufficiale, l'elenco dei medici specialisti incaricati da valere per l'anno successivo.

Art. 16.

Determinazione delle tariffe per il rilascio di attestati di idoneità alla pratica sportiva agonistica

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dai dd.mm. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993 e successive modificazioni.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE AMBULATORI PRIVATI DI MEDICINA DELLO SPORT. CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 17.

Definizione di ambulatorio di medicina dello sport

1. Per ambulatorio di medicina dello sport si intende il complesso di beni mobili ed immobili e di personale, adibito ad uso esclusivo, organizzato da un soggetto privato al fine di erogare, a livello ambulatoriale, prestazioni di natura sanitaria dirette alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione nei confronti di chi pratica l'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa.

2. Presso l'ambulatorio non possono essere rilasciate certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica ai sensi dei dd.mm. sanità 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993 e successive modificazioni, salvo i casi in cui l'Unità Sanitaria Locale abbia conferito lo specifico incarico a norma dell'art. 14.

Art. 18.

Oggetto dell'autorizzazione

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:

- l'apertura degli ambulatori di medicina dello sport;
- la variazione del titolare dell'ambulatorio;

e) la variazione del direttore sanitario;

d) la riduzione dei locali;

e) il trasferimento in altra sede dell'ambulatorio;

i) l'ampliamento delle attività;

g) la pubblicità di cui all'art. 19;

h) la temporanea chiusura o inattività dell'ambulatorio, con esclusione dei periodi previsti per consentire il godimento del diritto al congedo ordinario;

i) l'approvazione del regolamento igienico-sanitario.

2. Tutte le domande di autorizzazione di cui al comma 1, e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale.

3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e dal direttore sanitario dell'ambulatorio e contenere tutti gli elementi e documenti necessari alla valutazione della richiesta stessa.

4. La Giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione.

5. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di un ambulatorio di medicina dello sport è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'allegato A), parte integrante della presente legge.

6. Salvo quanto previsto dalla lett. h) del comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente in caso di chiusura o inattività dell'ambulatorio per un periodo superiore ai sei mesi.

7. L'autorizzazione di cui al presente articolo, sempre che l'interessato abbia prodotto domanda secondo quanto previsto dai precedenti commi, può essere sostituita, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da una denuncia di inizio di attività alla Giunta regionale. In tale caso spetta alla Giunta regionale, tramite i competenti servizi della Unità Sanitaria Locale, la verifica d'ufficio della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Art. 19.

Pubblicità sanitaria

1. La pubblicità concernente gli ambulatori di medicina dello sport deve essere conforme alla disciplina di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175.

2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione alla pubblicità, sentita la Federazione regionale degli Ordini dei medici.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2, riguarda ciascun messaggio pubblicitario.

Art. 20.

Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli ambulatori di medicina dello sport avvalendosi dei servizi delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti.

2. Le Unità Sanitarie Locali effettuano periodiche ispezioni negli ambulatori di medicina dello sport.

3. Di ogni ispezione è redatto apposito verbale, copia del quale è consegnata al direttore sanitario dell'ambulatorio. La Unità Sanitaria Locale provvede a trasmettere una copia del verbale alla Giunta regionale.

4. La Unità Sanitaria Locale, tramite l'articolazione organizzativa di medicina dello sport, effettua, altresì, nel caso di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 14, controlli sulla quantità degli attestati di idoneità sportiva rilasciati in rapporto alla effettiva presenza dei medici specialisti.

5. La Unità Sanitaria Locale provvede a trasmettere al Presidente della Giunta regionale i verbali delle ispezioni e degli accertamenti svolti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 24.

Art. 21.

Titolare e direttore sanitario

1. Il titolare dell'ambulatorio è tenuto a:
 - a) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non, previsti dalla presente legge;
 - b) garantire, tramite il direttore sanitario, gli adempimenti di cui al comma 5;
 - c) provvedere al pagamento della tassa annua di concessione regionale prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente alla Unità Sanitaria Locale:
 - a) il nominativo dello specialista che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento del medesimo;
 - b) le sostituzioni e le integrazioni degli specialisti consulenti operanti nell'ambulatorio e del restante personale;
 - c) i mutamenti e le integrazioni delle attrezzature sanitarie.
3. La funzione di direttore sanitario dell'ambulatorio di medicina dello sport è assunta da un medico in possesso della specializzazione o libera docenza in medicina dello sport. La funzione di direttore sanitario può essere svolta anche dal titolare dell'ambulatorio, purché in possesso del suddetto requisito.
4. Ad ogni ambulatorio è preposto un direttore sanitario cui sono attribuiti i compiti previsti nel comma 5.
5. Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico sanitaria dell'ambulatorio sotto il profilo igienico ed organizzativo essendone responsabile nei confronti dell'autorità sanitaria competente. In particolare:
 - a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento dell'ambulatorio proponendo le eventuali variazioni;
 - b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto all'attività sanitaria;
 - c) controlla il regolare svolgimento dell'attività;
 - d) cura la tenuta in un archivio delle schede cliniche e dei certificati di idoneità o non idoneità rilasciati;
 - e) cura la conservazione, per almeno cinque anni, della documentazione inerente gli accertamenti effettuati nel corso delle visite;
 - f) rilascia agli aventi diritto copie delle eventuali certificazioni sanitarie riguardanti le prestazioni eseguite nell'ambulatorio;
 - g) vigila sulle condizioni igienico-sanitarie;
 - h) annota, in apposito registro, le disinfezioni degli ambienti destinati all'attesa e alle attività sanitarie, con particolare menzione sulla periodicità e le tipologie di tali interventi;
 - i) è responsabile della pubblicità sanitaria concernente l'ambulatorio e vigila sulla corretta esplicitazione della medesima.

Art. 22.

Regolamento interno igienico sanitario

1. Ogni ambulatorio dispone di un regolamento interno concernente:
 - a) la dotazione complessiva del personale, nonché le attribuzioni, i compiti e le responsabilità del medesimo, l'orario di lavoro comprensivo dell'orario di presenza dei singoli specialisti nonché le modalità secondo le quali è organizzata l'attività;
 - b) la previsione dell'uso da parte di tutto il personale di targhette di identificazione con i dati anagrafici ed i titoli professionali;
 - c) le finalità dell'ambulatorio, le prestazioni eseguibili e le tariffe praticate;
 - d) le norme igieniche.
2. Il regolamento interno è approvato dal Direttore Sanitario dell'ambulatorio che lo trasmette alla Giunta regionale.
3. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera evidente con mezzi idonei.

Art. 23.

Salvaguardia dei diritti degli utenti

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1^o giugno 1983 n. 36, «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei servizi delle Unità Sanitarie Locali» l'utente degli ambulatori di medicina sportiva ha diritto di:
 - a) essere informato preventivamente dell'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie;
 - b) ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della libertà e della dignità della persona, adeguato alle esigenze sanitarie del caso e garantisca la tutela della riservatezza;
 - c) ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie, nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia;
 - d) individuare il personale medico e non medico mediante cartellini di identificazione chiaramente leggibili con il nome, cognome, qualifica;
 - e) rivolgere al direttore sanitario eventuali doglianze e ottenere puntuale risposta;
 - f) conoscere il regolamento dell'ambulatorio.

TITOLO III

PROVEDIMENTI SANZIONATORI. NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24.

Provvedimenti sanzionatori

1. La violazione agli adempimenti e agli obblighi previsti dall'art. 8 comporta per il soggetto tenuto all'adempimento l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000. Ai fini della irrogazione della sanzione si applica la legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 e la legge 24 novembre 1981 n. 689, con particolare riferimento alle norme per la oblazione.
2. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura dell'ambulatorio aperto senza l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 18.
- L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e per i periodi di tempo di seguito indicati:
 - a) per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), d), e), f) dell'art. 18, per un periodo di tempo da 2 a 6 mesi;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 21 qualora non sia stato provveduto dalla nomina del direttore sanitario dell'ambulatorio, per un periodo di tempo da 3 a 6 mesi;
 - c) per la violazione, in un periodo di tre anni, per più di due volte, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 21, per un periodo massimo di 30 giorni;
 - d) per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 19, per un periodo di tempo da 15 giorni a 4 mesi.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla sospensione dell'autorizzazione e dispone conseguentemente la chiusura dell'ambulatorio nei casi e per i tempi di seguito indicati, quando, nonostante diffida del trasgressore a compiere atti dovuti ad eliminare irregolarità, questi non abbia provveduto entro il termine stabilito:
 - a) per la violazione della disposizione del comma 5 dell'art. 18, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;
 - b) per ciascuna violazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e h), dell'art. 18, per un periodo di tempo da 1 a 3 mesi;
 - c) per ciascuna delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 21, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi;

d) per violazione di altre condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, per un periodo di tempo da 1 a 6 mesi.

5. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'ambulatorio nei seguenti casi:

a) qualora, nel corso di cinque anni, siano stati comminati due provvedimenti di sospensione e sia stata accertata un'ulteriore infrazione per la quale è previsto il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione;

b) qualora si siano verificati, all'interno dell'ambulatorio, fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute dei cittadini, la cui responsabilità sia attribuibile al titolare dell'autorizzazione.

Art. 25.

Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 24

1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge è effettuato dai competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali, di cui all'art. 20, oltre che dai dipendenti della Giunta regionale a ciò appositamente incaricati.

2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi e nelle forme previste dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Fatto salvo l'obbligo di rapporto all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dal comma 3, dell'art. 193 e dal comma 5, dell'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 («Testo unico delle leggi sanitarie», nonché per ogni altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o l'agente che ha accertato l'infrazione, presenta rapporto con la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni al Presidente della Giunta regionale.

4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione l'interessato può far pervenire al Presidente della Giunta regionale scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità. Tale disposizione non si applica nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 24.

5. Il Presidente della Giunta regionale acquisito il rapporto della Unità Sanitaria Locale, esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato l'accertamento, con ordinanza motivata, dispone i provvedimenti previsti per le violazioni di cui all'art. 24. Il provvedimento è trasmesso all'organo, che ha redatto il rapporto sulla violazione, ai fini della notifica all'interessato e dell'esecuzione del medesimo nonché dell'apposizione delle annotazioni di cui al comma 7 nelle copie degli atti autorizzativi in possesso del titolare.

6. Quando non ritenga fondato l'accertamento, il Presidente della Giunta regionale emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale a chi ha accertato la violazione ed è data comunicazione all'interessato.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'art. 24 i provvedimenti emessi per la violazione di norme della presente legge devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.

8. Avverso gli atti emanati dal Presidente della Giunta regionale è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 26.

Tasse sulle concessioni regionali

1. Ai provvedimenti amministrativi di cui all'art. 18, comma 1 ed all'art. 19, si applica la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali prevista dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Norme transitorie

1. Gli ambulatori già autorizzati ai sensi dell'art. 193 del r.d. 1265/1934 devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione nei modi di cui all'art. 18, commi 2, 3 e 4, comunicando i tempi necessari per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla legge regionale, che non devono comunque essere superiori ad un anno.

2. Alla scadenza del termine suddetto, la Giunta regionale, tramite i servizi dell'Unità Sanitaria Locale competente territorialmente, accerta la sussistenza dei requisiti prescritti e rinnova l'autorizzazione.

3. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adempimento ai requisiti di cui al comma 1, nel termine di un anno, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.

4. Le convenzioni in atto, ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119, per lo svolgimento delle prestazioni commesse al rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell'art. 6, decadono automaticamente alla data del 31 dicembre 1994.

5. Le Unità Sanitarie Locali possono avvalersi per il rilascio delle certificazioni di idoneità di cui all'art. 6, di medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale che, pur privi del titolo di specializzazione previsto, abbiano prestato servizio — alla data di entrata in vigore della presente legge — da almeno cinque anni nel settore della medicina dello sport.

Art. 28.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge e previsti in L. 10.000.000 annui si fa fronte per l'esercizio 1995 con lo stanziamento iscritto al capitolo del bilancio medesimo corrispondente al capitolo 17225 del Bilancio di previsione 1994.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

(Omissis).

95R0283

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 95.

Proroga del termine di cui all'art. 4, comma 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 concernente «Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 84-bis del 21 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, erano titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché coloro che, alla stessa data, avevano prestato servizio negli ultimi 5 anni per un periodo di tempo complessivamente

non inferiore a tre anni in qualità di collaboratore familiare o sostituto del titolare della licenza o della autorizzazione, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituito del dipendente medesimo, possono presentare domanda scritta per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea con le modalità stabilite all'art. 4 della legge regionale 67/93 entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 4, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1994 n. 18, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

3. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 4, della legge regionale 8 febbraio 1994 n. 18, sono valide, anche se incomplete, purché sia comunque dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2 e 4 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 1994 n. 18, non oltre il termine di cui al precedente primo comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

95R0284

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n.96.

Intervento finanziario per la realizzazione delle opere viarie di collegamento della sede del C.N.R. di Pisa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85 del 22 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È concesso all'Amministrazione provinciale di Pisa un contributo straordinario di lire 4.200 milioni per l'esecuzione del progetto di opere viarie di collegamento del C.N.R. di Pisa al territorio circostante.

2. Il contributo di cui al primo comma sarà corrisposto con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25, come modificato con legge regionale 26 novembre 1984 n. 68 ed è assoggettato all'obbligo di rendiconto previsto dal 1° comma dell'art. 25 del D.L. 3 marzo 1989, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma del D.L. 13 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte per L. 2.000.000.000 con i fondi di cui al cap. 15024, che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con le variazioni di cui al successivo comma 2 e per L. 2.200.000.000 secondo quanto disposto al seguente comma 3.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio 1994 sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo in competenza e cassa:

(Omissis).

3. Alla residua somma di L. 2.200.000.000 per l'anno 1995 è fatto fronte con l'accantonamento di tale importo disposto dall'art. 3, comma 5, della legge regionale 17 agosto 1994 n. 66.

La legge di bilancio per l'anno 1995 è autorizzata a disporre il relativo finanziamento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

95R0285

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 97.

Contributo straordinario alla Provincia di Pistoia per integrazione del finanziamento per la variante «Pontelungo-Masotti» della S.S. 435.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85 del 22 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana assegna alla provincia di Pistoia un contributo straordinario di L. 555.000.000 per l'integrazione del finanziamento della variante «Pontelungo-Masotti» della S.S. 435: opera inserita nell'accordo di programma Stato-Regione del 24 novembre 1992 per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana.

2. La Giunta regionale provvede alla corresponsione del contributo entro 60 giorni dalla stipula della convenzione ANAS regione Toscana - Provincia di Pistoia - Comuni di Pistoia e Serravalle P.se - e Camera di Commercio di Pistoia, ai sensi della legge regionale 19/87, e previo pervenimento delle fatture quietanzate relative alle spese di progettazione e di indagini geologiche e geognostiche dell'opera di cui al comma primo, effettivamente rimaste a carico della Provincia di Pistoia.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per il contributo straordinario di cui all'art. 1, si fa fronte con le disponibilità del bilancio di previsione 1994, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del Bilancio 1994:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

95R0286

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 98.

Contributo straordinario al Comune di Prato per la progettazione e realizzazione del collegamento tra strada provinciale 126 in località Mezzana e il Comune di Campi Bisenzio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85 del 22 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la realizzazione del II lotto funzionale dell'Asse stradale Firenze - Castello - Prato Mezzana, in applicazione dell'Accordo di Programma approvato con D.P.G.R. n. 366 del 25 giugno 1993, è concesso al Comune di Prato un contributo straordinario di lire 2.300 milioni per la progettazione e realizzazione del collegamento tra la strada provinciale 126 in località Mezzana e il Comune di Campi Bisenzio.

2. La corresponsione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra Regione Toscana, - Comune di Prato, Comune di Campi Bisenzio e Provincia di Firenze che stabilisce e regola i rapporti intercorrenti fra i soggetti firmatari in merito all'esecuzione dei lavori e alle modalità di liquidazione dei finanziamenti. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 15023 che viene istituito nel Bilancio preventivo del 1994 con la variazione di cui al successivo comma.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio del corrente esercizio sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale l'8 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

95R0287

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 99.

I.R.P.E.T. Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1993. Approvazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85 del 22 dicembre 1994)

(Omissis).

95R0288

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 100.

Contributo straordinario al Comune di Rosignano Marittimo per la realizzazione di impianto di selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85 del 22 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo Unico

1. È autorizzata per l'anno 1994 l'erogazione al Comune di Rosignano Marittimo di un contributo straordinario di L. 1.000.000.000 finalizzato alla realizzazione dell'impianto di selezione e compostaggio di rifiuti solidi urbani presso la discarica di Scapigliato.

2. All'erogazione del contributo provvede la Giunta regionale in base alle necessità di spesa documentata dal comune in corrispondenza allo stato di avanzamento dei lavori.

3. L'onere di cui al primo comma farà carico al capitolo di spesa che si istituisce con la variazione di bilancio di cui al quarto comma.

4. Agli stati di previsione della spesa del bilancio corrente sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

(Omissis).

5. Il contributo straordinario è assoggettato agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 c dall'art. 1, settimo comma del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 9 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 12 dicembre 1994.

95R0289

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1994, n. 101.**Disposizioni in materia di estinzione e di sanzionamento dei tributi regionali.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-bis del 22 dicembre 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Estinzione dei crediti e debiti per tributi regionali*

I crediti di importo non superiore a L. 20.000 per tributi regionali, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione né a quella degli interessi, delle pene pecuniarie e delle soprattasse connesse ai suddetti tributi. Parimenti a decorrere dalla predetta data, non si procede al rimborso di somme dovute per tributi regionali di importo non superiore a lire 20.000.

Art. 2.*Inapplicabilità di sanzioni tributarie*

Le sanzioni previste dall'art. 6, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 15 maggio 1980, n. 54, e successive modificazioni non si applicano per i ritardati pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, relative alla voce di cui al numero d'ordine 7 della tariffa approvata con Decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, come rettificata dal Decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31, effettuati nell'anno 1992.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 15 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 10 dicembre 1994.

95R0290

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 102.**Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture ricettive.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-bis del 22 dicembre 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Superfici minime delle camere con due posti letto*

1. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere la superficie minima delle camere da letto è fissata in mq. 8 per le camere con un posto letto e in mq. 14 per le camere con due posti letto.

2. Per le sole camere con due posti letto degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento delle superfici esistenti purché non inferiori a:

a) mq. 10 per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle e le residenze turistico-alberghiere classificate con 2 stelle;

b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 3 stelle;

c) mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere classificati con 4 stelle.

Art. 2.*Posti letto supplementari*

1. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è consentita, nelle sole camere adibite abitualmente al pernottamento di due persone ed esclusivamente a richiesta del cliente, la sistemazione temporanea di non più di due letti supplementari. In tali casi la superficie delle camere deve essere aumentata di mq. 6 per ogni posto letto aggiuntivo. Detti posti letto possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.

2. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge la superficie minima di cui al comma precedente è fissata in mq. 4 per ciascun posto letto aggiuntivo.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle camere con più di due posti letto ubicate negli esercizi di affittacamere di cui agli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 10 gennaio 1987, n. 1 e già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.*Calcolo delle superfici*

1. La superficie delle camere da letto viene calcolata tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro nonché degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili, al netto di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondabile all'unità.

Art. 4.*Altezza e volume*

1. L'altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è quella prevista dalle norme o dai regolamenti igienico-edilizi comunali, con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri vani accessori.

2. Nelle località classificate montane ai sensi della legge n. 142/1990, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno, ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture già esistenti.

3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti comma 1 e comma 2.

4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.

Art. 5.

Norma finale

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2 e comma 3, sono applicabili nei limiti delle camere da letto riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge e fino a quando le strutture ricettive non siano interessate da opere di ampliamento o di ristrutturazione edilizia di cui al punto D3 dell'allegato alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 39.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni in contrasto di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630 e con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1437.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 13 dicembre 1994.

95R0291

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 103.

Contratti di solidarietà nel settore dell'artigianato. Finanziamenti all'E.B.R.E.T. per la costituzione di un fondo di rotazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Toscana sostiene la realizzazione dei contratti di solidarietà da parte delle imprese artigiane con la concessione di un finanziamento di L. 300.000.000 a favore dell'Ente bilaterale regionale toscano per l'artigianato, successivamente denominato E.B.R.E.T.

2. Il finanziamento è concesso, per la costituzione da parte dell'E.B.R.E.T. di un fondo di rotazione esclusivamente destinato alla concessione di anticipazioni alle imprese artigiane sui contributi statali previsti dall'art. 5, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

Art. 2.

Modalità di utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. L'E.B.R.E.T. concede alle imprese artigiane di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che ne facciano richiesta, le anticipazioni di cui all'art. 1 della presente legge, sulla base delle domande di finanziamento dalle stesse presentate ai competenti uffici del Ministero del lavoro.

2. L'anticipazione è utilizzata dalle imprese nel rispetto delle disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 5 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 ed è rimborsata all'E.B.R.E.T. non appena si rendano disponibili i contributi statali relativi al periodo cui l'anticipazione stessa si riferisce.

3. L'E.B.R.E.T. trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sullo stato di utilizzazione del finanziamento concesso contenente in ogni caso l'elenco delle imprese beneficiarie, l'entità delle anticipazioni concesse a ciascuna impresa ed il numero dei lavoratori interessati.

4. La Giunta regionale esercita il controllo, anche attraverso ispezioni, verifiche e richieste di atti sul rispetto da parte dell'E.B.R.E.T. della destinazione del finanziamento di cui all'art. 1, nonché sulla regolarità dell'erogazione alle imprese beneficiarie.

Art. 3.

Erogazione e recupero del finanziamento regionale

1. La Giunta regionale provvede ad erogare all'E.B.R.E.T. i finanziamenti previsti dalla presente legge.

2. La Giunta regionale determina le garanzie da richiedere all'E.B.R.E.T. nonché, qualora venga meno la necessità di concedere anticipazioni alle imprese artigiane, i tempi e le modalità di restituzione del finanziamento.

3. La Giunta regionale procede alla revoca del finanziamento all'E.B.R.E.T. qualora riscontrati l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge definiti in L. 300.000.000 si farà fronte, per l'esercizio 1994, con la seguente variazione di bilancio agli stati di previsione di competenza e cassa come segue:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1994.

95R0292

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 104.

Sottoscrizione di azioni della SO.GE.SE. S.p.a. Aumento del capitale sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, n. 8.330 azioni della SO.GE.SE. S.p.a. del valore nominale di L. 100.000 ciascuna per gli effetti di cui alla legge regionale 4 settembre 1984, n. 58. L'aumento di capitale è finalizzato alla realizzazione da parte della SO.GE.SE. S.p.a. di lavori di adeguamento della struttura espositiva della Fortezza da Basso di Firenze.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 1994, con la seguente variazione di bilancio, da disporsi per analogo importo di competenza e di cassa:

(Omissis).

Art. 3.

Alla spesa di L. 1.666.000.000 per gli oneri 1995 e 1996 si fa fronte con l'accantonamento di pari importo disposto dall'art. 3, comma 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1994 n. 66.

Le leggi di bilancio per gli anni 1995 e 1996 sono autorizzate a disporre i relativi finanziamenti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1994

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 25 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 dicembre 1994.

95R0293

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1994, n. 105.

Modifica della legge regionale 12 aprile 1994, n. 29 «Interventi straordinari a favore delle imprese toscane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 è così modificato:

«1. Per l'attuazione degli interventi in favore di imprese cooperative, le risorse finanziarie per l'anno 1994, ammontanti a L. 4.000.000.000 sono concesse in favore di Agri-Gest s.c.r.l. e di Agrictrusca S.r.l. per un importo di L. 2.000.000.000 cadauno, per l'attivazione delle seguenti tipologie d'intervento:

a) capitalizzazione;

b) concessione di prestiti a medio termine della durata di 5 (cinque) anni con tasso a carico della cooperativa pari a quello previsto per i prestiti di pari durata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 29/94.

2. I soggetti di cui al comma precedente attiveranno gli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a) all'atto dell'istruttoria la cooperativa richiedente deve presentare un margine operativo lordo positivo;

b) il rapporto fra capitale circolante e indebitamento a breve termine, a seguito dell'intervento, deve risultare pari a 1;

c) l'ammontare dell'intervento sarà quindi determinato esclusivamente dall'importo necessario per raggiungere il parametro di cui sopra;

d) gli interventi dovranno essere prioritariamente volti a favore delle cooperative che non hanno usufruito dei benefici di cui alla legge regionale 20/88.

3. La liquidazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 a favore delle società beneficiarie della presente legge regionale è subordinata alla presentazione alla Giunta regionale della documentazione attestante l'avvenuto finanziamento di operazioni a favore di cooperative agricole che presentino i requisiti di cui al comma 2.

Il 2° comma dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 diventa pertanto 4° comma.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 21 dicembre 1994

CHIITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1994.

95R0294

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 106.

Modificazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 «Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il 1° comma dell'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo le parole: «nuove imprese» sono inserite le seguenti: «, come determinate al 2° comma del successivo art. 2.»

2. Al 2° comma dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono aggiunte, in fine, le parole: «e devono avere immobilizzi tecnici materiali ed immateriali non costituiti, prevalentemente, da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o rami di azienda».

3. All'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, sono sopresse le parole: «a responsabilità limitata».

4. Alla lettera a) del 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, dopo la parola: «beneficiari» sono inserite le seguenti: «, le eventuali esclusioni, le limitazioni territoriali di cui al 2° comma del successivo art. 9.»

5. Al 1° comma dell'art. 8 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: h) i compensi alla Fidi Toscana S.p.a. per l'attività svolta nell'attuazione della presente legge».

6. All'art. 9 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, la rubrica «Cumulo» è sostituita dalla seguente: «Cumulo e limitazioni territoriali ed il 2° comma è sostituito dal seguente:

«2. Con la deliberazione di cui al precedente art. 8 possono essere disposte limitazioni territoriali, anche parziali, per quanto riguarda la tipologia di impresa, per l'accesso ai finanziamenti della presente legge, in relazione all'operatività sul territorio regionale di incentivazioni aventi finalità analoghe a quelle della presente legge.

7. Il 5° comma dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale esercita controlli, anche ispettivi, in merito all'attuazione della presente legge.

Le risultanze dei controlli sulle aziende ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge sono trasmesse alla Fidi Toscana S.p.a. per gli atti conseguenti.

Il rifiuto dei controlli di cui al presente comma comporta la sospensione delle agevolazioni concesse, da parte della Fidi Toscana S.p.a.

L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è considerata decaduta dalle stesse qualora sia accertata la non sussistenza o il venir meno, originari o successivi, dei requisiti previsti dalla presente legge per la concessione delle agevolazioni, nel qual caso la Fidi Toscana S.p.a. provvede al recupero delle agevolazioni concesse; la Fidi Toscana S.p.a. provvede altresì al recupero qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione.

Art. 2.

Interpretazione autentica

1. Il 2° comma dell'art. 11 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, va interpretato nel senso che i rapporti e le obbligazioni sorte dalle leggi regionali e dalle deliberazioni ivi citate continuano ad essere integralmente regolati dalla disciplina prevista dalle leggi e deliberazioni regionali medesime.

2. All'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27, al posto di «art. 9» leggesi «art. 7».

Art. 3.

Compensi alla Fidi Toscana S.p.a.

1. I compensi di cui al 5° comma dell'art. 1 della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27.

Art. 4.

Norma finanziaria

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

(Omissis).

Per i successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 dicembre 1994.

95R0295

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 107.

**S.A.T. Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a.
Aumento del capitale sociale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta Regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della «S.A.T. Soc. Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a.» sottoscrivendo n. 7400 azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, al fine di mantenere invariata la quota di partecipazione della regione Toscana in detta società, assunta ai sensi della legge regionale 19 agosto 1978 n. 57, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea dei soci della Società stessa in data 20 gennaio 1993.

2. L'acquisto delle nuove azioni è consentito per l'importo di L. 740.000.000 (settecentoquarantamila) corrispondenti a 7.400 (settemilaquattrocento) azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna.

Art. 2.

1. Agli oneri di spesa di L. 740.000.000 derivanti dalla presente legge per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1, si fa fronte con la disponibilità del bilancio di previsione 1994, mediante la seguente variazione di bilancio da apportarsi per un analogo importo agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte spesa del bilancio 1994:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 22 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 dicembre 1994.

95R0296

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 108.

Intervento finanziario per la realizzazione del prolungamento della strada provinciale della Fila in provincia di Pisa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Toscana assegna alla Provincia di Pisa un finanziamento massimo di L. 6.500.000.000 per l'esecuzione del progetto di prolungamento della strada provinciale della Fila, già approvato dalla Provincia per il medesimo importo.

2. La Giunta regionale provvede all'impegno della spesa entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto appalto dei lavori e previa rideterminazione del quadro economico risultante a seguito dell'eventuale ribasso d'asta conseguito.

3. La Giunta Regionale provvede altresì alla liquidazione dell'importo finanziato nel modo seguente:

50% entro 60 giorni dalla presentazione del verbale di consegna dei lavori;

40% sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori;

10% entro 60 giorni dalla presentazione del certificato di collaudo e del rendiconto complessivo della spesa.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte per L. 2.000.000.000 con i fondi di cui al cap. 15022, che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo comma 2 e per L. 4.500.000.000 secondo quanto disposto al seguente comma 3.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio 1994 sono apportate le seguenti variazioni per analogo importo in competenza e cassa:

(Omissis).

3. Alla spesa di L. 4.500.000.000 per l'anno 1995 è fatto fronte con l'accantonamento di pari importo disposto dall'art. 3 comma 5 della legge regionale 17 agosto 1994, n. 66. La legge di bilancio per l'anno 1995 è autorizzata a disporre il relativo stanziamento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 dicembre 1994.

95R0297

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 109.

Contributo regionale a favore della Tosco-Agri S.r.l.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È concesso alla Società Tosco Agri s.r.l., costituita fra Consorzio Agrario Provinciale di Siena e Agrigest di Donoratico e avente sede in Siena, via Pianigiani 9, un contributo in conto capitale finalizzato all'acquisto del complesso immobiliare posto in località Belvedere - Colle Val d'Elsa (Siena) di proprietà della S.C.A.T.I. Cooperativa Molitoria Valdesana e degli impianti ed attrezzature in esso installati.

Art. 2.

Detto contributo è concesso allo scopo di dotare la Soc. Tosco Agri S.r.l. dei mezzi utili e necessari per lo svolgimento dell'attività di scopo:

Art. 3.

Detto contributo è pari alla stima U.T.E. aggiornata al 31 ottobre 1994 dei beni di cui all'art. 1 ed oggetto di acquisto, e, comunque non può essere superiore a L. 3.500.000.000.

Art. 4.

La Giunta regionale è autorizzata a liquidare detto contributo alla Soc. Tosco Agri S.r.l. alle seguenti condizioni:

1) presentazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società;

2) perizia U.T.E. non antecedente il 31 ottobre 1994 relativa ai beni mobili ed immobili oggetto di acquisto;

3) presentazione dell'atto di avvenuto versamento di L. 1.000.000.000 di capitale sociale;

4) inventario dei cespiti oggetto di acquisto;

5) presentazione della copia di contratto di compra-vendita debitamente registrato con attestazione dell'avvenuto pagamento;

6) attestazione dell'avvenuta liberazione a valere sul fondo regionale di garanzia di cui alle leggi regionali 59/74 e 33/77 e successive modificazioni delle garanzie fidejussorie e sussidiarie gravanti sui beni oggetto della compra-vendita;

7) fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore della regione Toscana d'importo pari al contributo concesso a garanzia del mantenimento dell'attività da parte della Soc. Tosco Agri S.r.l., nonché atto unilaterale d'obbligo a non alienare i beni immobili per un periodo di 10 anni e le dotazioni e le attrezzature per un periodo di 5 anni dalla data di liquidazione del contributo stesso.

Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio per l'anno 1994.

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 dicembre 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 29 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 dicembre 1994.

95R0298

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1994, n. 110.

Concorso finanziario per la sistemazione idraulica della piana di Guastice, Comune di Collesalveti, funzionale alla realizzazione dell'interporto A. Vespucci di Livorno Guastice.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 85-ter del 23 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di consentire la realizzazione dell'interporto «Amerigo Vespucci» di Livorno-Guastice la regione Toscana concorre al finanziamento del progetto di sistemazione idraulica della Piana di

Giustizie, funzionale alla realizzazione dell'interporto stesso, concedendo al Centro Intermodale Toscano Interporto A. Vespucci Spa un contributo di L. 9.000.000.000.

Art. 2.

1. Il finanziamento di cui all'art. 1 è finalizzato alla realizzazione di un primo stralcio di opere più strettamente funzionali all'Interporto, afferenti il progetto generale di sistemazione idraulica della Piana di Giustizie approvato con deliberazione della giunta regionale n. 4078 del 2 maggio 1994 ed in sede di Accordo di Programma del 29 luglio 1994, fra Regione Toscana, Provincia di Livorno e comune di Collesalvetti ex art. 27 legge 142/90.

2. La corresponsione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra regione Toscana e «Centro Intermodale Toscano Interporto A. Vespucci Spa» che regoli i rapporti intercorrenti tra i soggetti suddetti in merito all'esecuzione dei lavori e alle modalità di liquidazione del contributo. Lo schema di convenzione è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

1. All'onere derivante dalla presente legge è fatto fronte per L. 2.000.000.000 con i fondi di cui al Cap. 15032 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo comma 2 e per L. 7.000.000.000 secondo quanto disposto al comma 3.

2. Allo stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione 1994 sono approntate le seguenti variazioni per analogo importo di competenza e cassa:

(Omissis).

3. Alla spesa di L. 7.000.000.000 per l'anno 1995 è fatto fronte con l'accantonamento di pari importo disposto dall'art. 3 comma 5 della legge regionale 17 agosto 1994, n. 66.

La legge di bilancio per l'anno 1995 è autorizzata a disporre il relativo stanziamento.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 22 dicembre 1994.

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 novembre 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 17 dicembre 1994.

95R0299

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1.

Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

In seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, sistemi e modalità per la produzione programmata della neve.

Art. 2.

Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici

1. Gli impianti e le piste sono localizzati in aree sciistiche o in sistemi sciistici.

2. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un sistema continuo ed omogeneo di piste e impianti tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti ed in discesa con gli sci; alcuni tratti possono essere serviti anche dalla ruota gommatata integrata con il sistema degli impianti.

3. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste.

Art. 3.

Interdipendenza tra impianti e piste

1. Nell'istruttoria per l'approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate la interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste.

Art. 4.

Criteri di compatibilità territoriale

1. Le aree interessate dagli impianti e piste devono essere coerenti con i piani infraregionali di cui alla legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, e, ove ne esistano le condizioni, con i piani territoriali dei parchi; devono inoltre essere idonee, anche per effetto di opportune opere di difesa, sotto l'aspetto ambientale, idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi o da cadute di valanghe.

2. In sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio può essere imposta la messa in opera di appositi sistemi di controllo e di chiusura degli impianti e piste, da attivare in condizioni di pericolo temporaneo.

3. Il titolare degli impianti e delle piste è tenuto a disporre la chiusura in ogni caso di pericolo segnalato dai competenti organi.

Art. 5.

Definizione e classificazione delle linee funiviarie e degli impianti di trasporto a fune

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto.

2. Per linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante impianti funiviarie aerei o funicolari terrestri su rotaia.

3. Gli impianti si distinguono in quattro categorie:

a) impianti di arrocamento, che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;

c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista da sci in discesa;

d) impianti in funzione mista, che sommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti.

Art. 6.

Concessione per l'esercizio delle linee funiviarie e degli impianti

1. L'esercizio di linee funiviarie e degli impianti e le modifiche non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza sono subordinate al rilascio della concessione da parte degli Enti competenti ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33.

Art. 7.

Rilascio della concessione

1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente deve presentare all'Ente concedente apposita domanda contenente, in allegato, il progetto relativo all'impianto o agli impianti da realizzare od oggetto di intervento e gli elementi tecnici necessari a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 4.

2. Verificata la regolarità della domanda presentata, l'Ente concedente rilascia la relativa concessione.

3. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto, inserendolo in una delle categorie di cui all'art. 5;

b) stabilisce gli obblighi di cui è tenuto il concessionario tra i quali, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione di costruzioni fuori terra, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione;

c) determina la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere approvate.

4. La durata della concessione per ogni tipo d'impianto è conforme al tempo tecnico di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985).

Art. 8.

Divieto della concessione

1. L'Ente concedente può, pur in presenza dei requisiti di cui all'art. 7, negare con provvedimento motivato la concessione ove la realizzazione dell'impianto contrasti con sopravvenute, gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 9.

Modifica degli elementi della concessione

1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura seguita per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea.

2. Sono in ogni caso variazioni sostanziali quelle che comportano aumenti nella portata dell'impianto, che deve essere commisurata alle caratteristiche della pista.

Art. 10.

Sospensione e decadenza della concessione

1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, l'Ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione stessa.

2. Dopo due violazioni degli obblighi di concessione, l'Ente concedente dichiara la decadenza della concessione stessa.

3. L'Ente concedente dichiara inoltre decaduta la concessione quando il soggetto concessionario ne interrompa per oltre un anno l'esercizio, salvo motivi di forza maggiore.

4. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

5. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Art. 11.

Trasferimento della concessione

1. L'Ente concedente può disporre il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente.

Art. 12.

Costituzione coattiva di servizi

1. Quando il richiedente non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva di servizi per ogni tipo di impianto approvato dall'Ente competente, previo pagamento dell'indennità.

2. La determinazione dell'indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 13.

Servizi di linea

1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell'impianto:

a) eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi ad uso dell'impianto, realizzare linee e condutture interrato necessarie all'impianto, disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

b) realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo;

c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

Art. 14.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione dell'Ente concedente.

2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte del competente Ufficio della Motorizzazione civile (USTIF - Ufficio speciale per i trasporti a impianti fissi) e all'esistenza del provvedimento di concessione di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 15.

Modalità di esercizio degli impianti

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'esercizio, nel regolamento d'esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.

2. Ogni impianto deve prevedere un responsabile di esercizio e il personale necessario, regolarmente abilitato.

3. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d'esercizio, devono essere trasmessi all'Ente concedente per la presa d'atto dei provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 16.

Gestione degli impianti e criteri tariffari

1. I concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente concedente il programma di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le tariffe applicate e le proposte di modifica.

2. L'Ente concedente approva con proprio provvedimento il programma di esercizio, gli orari e le tariffe.

Art. 17.

Regolarità degli esercizi

1. I concessionari, i responsabili di esercizio e il personale sono tenuti, ciascuno secondo i rispettivi compiti, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi nonché a porre in essere tutte le misure e cautele atte ad evitare danni agli utenti.

2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all'Ente concedente e all'Ufficio USTIF della Direzione generale della Motorizzazione civile. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ente concedente e dell'Ufficio USTIF.

3. È fatto obbligo ai concessionari di esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d'esercizio.

4. I responsabili d'esercizio debbono provvedere alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche ed esibirli al personale incaricato della vigilanza.

Art. 18.

Vigilanza

1. L'Ente concedente e l'USTIF verificano la regolarità dell'esercizio degli impianti attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

2. L'Ente concedente, ai fini del rispetto delle norme di cui alla presente legge, può avvalersi, inoltre, delle guardie municipali.

Art. 19.

Assicurazioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinato all'esistenza di copertura assicurativa atta a garantire ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto medesimo.

Art. 20.

Tasse di concessione

1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di concessione, di rilascio ed annuale, nonché del contributo di sorveglianza nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

Art. 21.

Definizione delle piste

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte mediante operazioni di manutenzione o lavori straordinari, abitualmente organizzate ed adibite alla esclusiva circolazione ed uso pubblico degli sciatori.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.

3. Le piste di cui al presente articolo possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Federazione internazionale ski (FIS) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

4. Sulle piste da discesa è vietato l'uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi adibiti al soccorso ed alla preparazione.

Art. 22.

Requisiti tecnici delle piste da discesa

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 salvo casi particolari quali sottopassi o altro. Quando la pendenza è modesta possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50, dove le piste non presentano alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od apposti ripari. Per tracciati di trasferimento (ski-weg) con pendenza minore del cinque per cento è ammessa una larghezza non inferiore a 2 metri;

c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;

d) non hanno di norma attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciato utilizzato da sciovie, da slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.

2. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

Art. 23.

Requisiti delle piste da fondo

1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe;

c) hanno il tracciato privo di ostacoli reali da costituire durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste una situazione di pericolo;

d) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:

1) una larghezza minima tale che da ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati;

2) la larghezza deve essere maggiore di quella minima nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto è più forte la pendenza;

3) l'altezza minima di sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

4) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiata da scosciamenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra al livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori pista;

5) non devono sussistere di norma attraversamenti o interferenze con piste di sci alpino, di sci escursionismo e di surf alpino, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

6) qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

7) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale.

Art. 24.

Classificazione delle piste da discesa

1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, consiste in un'area di lieve pendenza di nostra delimitata, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti e all'attività didattica o di avviamento allo sci, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali.

Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al quaranta per cento ad eccezione di brevi tratti. Sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti.

Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà.

Le piste difficili sono segnate in nero;

e) piste di collegamento, sono tracciati che consentono l'agevole trasterimento degli sciatori all'interno dell'area sciistica.

Art. 25.

Classificazione tecnica delle piste di fondo

1. Le piste di fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, costituito da una superficie pianeggiante o con un lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all'esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e lunghezza limitata.

Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento.

Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.

Le piste difficili sono segnate in nero.

Art. 26.

Classificazione giuridica delle piste

1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste di cui all'art. 21, si ripartiscono in:

- a) piste asservite agli impianti di risalita;
- b) piste non asservite agli impianti di risalita;
- c) pista da fondo.

2. Le piste da discesa sono asservite ad un impianto di risalita quando oltre che ad essere strettamente complementari, sono intestate al concessionario dell'impianto oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l'uso della pista.

Art. 27.

Autorizzazione all'apprestamento delle piste

1. L'apprestamento di nuove piste da sci e la modificazione delle piste esistenti sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente competente al rilascio della concessione per gli impianti di cui all'art. 26 della legge regionale 16 giugno 1984, n. 33.

2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza regionale necessario per la realizzazione delle piste e delle relative opere accessorie.

3. L'atto di autorizzazione enumera gli obblighi cui è tenuto il richiedente, determina la durata della autorizzazione stessa nonché il termine iniziale e finale per l'esecuzione dei lavori.

4. Il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ente competente comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, nonché l'autorizzazione all'inizio dei lavori.

5. La durata dell'autorizzazione viene normalmente correlata alla durata della concessione concernente l'impianto collegato alla pista.

6. La nuova pista può essere aperta al pubblico solo in presenza di apposita autorizzazione dell'Ente competente, previa verifica di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 28.

Richiesta di autorizzazione

1. Possono presentare la richiesta dell'autorizzazione alla gestione delle piste:

a) per le piste di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 il concessionario dell'impianto di risalita;

b) per le piste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 26 in ordine di priorità:

1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull'asse della pista);

2) gli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di Enti locali;

3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato.

2. Il richiedente deve presentare all'Ente competente:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sports invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, contenente tutti gli elementi tecnici ed in particolare le descrizioni e gli schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale.

Art. 29.

Obblighi del gestore

1. Il gestore di una pista è tenuto:

a) ad assicurare l'uso pubblico della pista ed a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo e di non agibilità previa segnalazione apposita all'inizio dell'impianto di risalita e/o all'inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e non agibile;

b) a provvedere all'agibilità della pista in relazione alle possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento;

c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità indicate dall'art. 35;

d) ad assicurare un servizio di soccorso secondo le modalità indicate dall'art. 34.

Art. 30.

Dichiarazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù

1. Quando l'interessato non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva, mediante pagamento dell'indennità, di una servitù di pista.

2. La determinazione dell'indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 31.

Servitù di pista

1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute all'instatario della pista:

a) eseguire le opere di stancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;

b) apporre sui margini della pista gli appositi cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) usare il terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;

d) inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

3. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.

4. In caso di rinnovo della autorizzazione può essere ottenuto il rinnovo della servitù per un periodo di tempo pari a quello originario.

5. In caso di definitiva chiusura dell'esercizio della pista, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario, previo ripristino della capacità produttiva antecedente.

Art. 32.

Sospensione dell'esercizio

1. L'uso della pista può essere sospeso quando si profilano situazioni urgenti di pericolo o/o di danno.

Art. 33.

Manutenzione delle piste

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga nel tempo le originarie caratteristiche ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima.

2. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

3. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa ed attraverso periodici controlli ed interventi manutentivi va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque superficiali.

4. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il titolare dell'autorizzazione provvede all'apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne anche comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Analogamente dovrà provvedere per eventuali opere superficiali.

Art. 34.

Soccorso sulla pista

1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i titolari dell'autorizzazione devono istituire un apposito servizio soccorso dotato delle necessarie attrezzature.

2. Il servizio di soccorso può essere svolto:

a) dal personale dipendente ed in servizio presso le piste o i relativi impianti;

b) da associazioni già operanti nel settore e che documentino una attività specifica;

c) da personale specializzato quali: maestri di sci, guide alpine, guardie di pubblica sicurezza, ecc.

Art. 35.

Caratteri della segnaletica

1. Le piste devono essere dotate di segnaletica conforme alle norme internazionali unificate (UNI) nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.

Art. 36.

Vigilanza

1. L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio delle piste attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

Art. 37.

Neve programmata

1. Il titolare dell'autorizzazione può realizzare sistemi per la produzione della neve su terreni di sedime della pista o su quelli confinanti.

2. Tali sistemi consentono di programmare la produzione della neve in quantità adeguate all'utilizzo della pista anche in carezza di precipitazioni nevose; se non interrati, devono essere rimossi a fine stagione.

3. È vietato l'uso di additivi o catalizzatori non autorizzati dal Ministero della Sanità atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

Art. 38.

Servitù coattive per la produzione della neve

1. Ai sensi dell'art. 1032 e seguenti del codice civile, il concessionario della pista da sci, in carezza della piena disponibilità dei terreni interessati, può ottenere in via coattiva, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia, la titolarità delle seguenti servitù:

a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione ed all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto ad accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 30 e 31.

3. I diritti reali di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della autorizzazione concernente la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

Art. 39.

Comportamento degli utenti

1. Lo sciatore è obbligato, nell'esercitare la pratica dello sci di pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori e a se stesso. È comunque tenuto a rispettare le norme del decreto ministeriale 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.

2. È vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

Art. 40.

Piste esistenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari degli impianti di risalita sono tenuti a denunciare all'Ente competente le piste da sci esistenti e non approvate, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e complementari all'impianto stesso, siano esse esercitate direttamente dal concessionario o di cui comunque il concessionario abbia la disponibilità.

2. Lo stesso obbligo, ed entro lo stesso termine, è a carico dei gestori di piste da sci, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui all'art. 1 e non complementari ad un impianto di risalita.

3. Entro i successivi tre anni le piste devono essere adeguate alle norme della presente legge.

4. In caso di mancato adeguamento l'Ente competente ne dichiara la chiusura a tutti gli effetti.

Art. 41.

Interventi ammessi a finanziamento regionale

1. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposti finanziamenti regionali nell'ambito e con le procedure previste dalle leggi regionali 24 agosto 1987, n. 26 e 11 gennaio 1993, n. 3, per favorire:

a) la costituzione, la modificazione, l'ammodernamento, la revisione degli impianti;

b) gli interventi di miglioramento delle piste, concernenti:

1) il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto delle piste sull'ambiente;

2) la sicurezza, anche mediante l'installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;

c) la realizzazione ed il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;

d) lo sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione delle opere infrastrutturali di base nonché l'acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste in gestione;

e) l'acquisto dei mezzi battipista e attrezzature per la gestione e manutenzione delle piste.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 gennaio 1995

BERSANI

95R0086

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 2.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 12 gennaio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna» e successive modificazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 30 aprile 1995, il Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo progetto di legge presentati al Consiglio regionale nonché secondo le note di variazione agli stessi deliberate dalla Giunta regionale e presentate al Consiglio.

2. Sono esclusi dalla gestione provvisoria, autorizzata a norma del precedente comma, gli stanziamenti di spesa disposti dal progetto di legge «Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997», fino all'entrata in vigore della legge stessa, nonché in generale gli stanziamenti di spesa di investimento e sviluppo la cui copertura finanziaria è almeno in parte fondata sul ricorso al credito o su assegnazione di fondi statali non ancora formalmente attribuiti in modo definitivo.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1995.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 gennaio 1995

BERSANI

95R0087

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1994, n. 75.

Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 54 del 20 dicembre 1994)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell'ambito dell'area del parco nazionale del Gran Paradiso e delle altre aree protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), realizza direttamente o eroga contributi per l'acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche dell'area naturale protetta.

Art. 2.

Beneficiari dell'intervento

1. Possono usufruire del contributo di cui all'art. 1 gli enti parco, le fondazioni, i Comuni o le Comunità montane i cui territori siano, almeno in parte, compresi nell'ambito di un'area naturale protetta.

Art. 3.

Entità del contributo

1. Il contributo è corrisposto fino ad un massimo del settanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile, comprensiva delle spese di progettazione e direzione lavori.

2. In caso venisse utilizzata solo una parte della struttura, l'entità del contributo è proporzionale alla parte effettivamente utilizzata per gli scopi della presente legge.

3. La concessione del contributo è subordinata all'impegno al mantenimento della destinazione ad uso pubblico per un periodo non inferiore a trent'anni.

Art. 4.

Presentazione delle domande

1. Per la concessione dei contributi, gli enti, i Comuni e le Comunità montane devono presentare all'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro tempore, per l'istruttoria della pratica.

2. La domanda di contributo di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione tecnica, necessaria per poter esprimere una corretta valutazione sull'entità del contributo da concedere, consistente in:

a) deliberazione dell'ente, del Comune o della Comunità montana concernente l'autorizzazione al rappresentante pro tempore a presentare la richiesta di finanziamento;

b) relazione tecnico-illustrativa del bene immobile da acquistare, realizzare o destinato a recupero funzionale ad uso pubblico, con sua destinazione finale;

c) computo metrico estimativo dei lavori;

d) disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima, in caso di acquisto.

Art. 5.

Deliberazione del contributo

1. La concessione del contributo e il suo ammontare sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, previo esame delle pratiche con i responsabili degli assessorati competenti.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 700.000.000 per l'anno 1994 e in annue L. 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1995, graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 67395 del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1994 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 67390 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994;

b) per gli anni 1995 e 1996 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto DI.7. (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette) dell'allegato n. 1 al bilancio stesso.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 9 dicembre 1994

VIERIN

95R0023

REGOLAMENTO REGIONALE 6 dicembre 1994, n. 8.

Integrazione al regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 53 del 13 dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale 14 dicembre 1993, n. 3, attuativo della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale), è aggiunto il seguente:

«2-bis. Limitatamente ai finanziamenti relativi all'anno 1994, il termine ultimo per il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è fissato al 31 dicembre 1994».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 dicembre 1994

VIERIN

95R0022

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1.

Rendiconto generale della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 3 del 10 gennaio 1995)

(Omissis).

95R0063

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
 — presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
 — presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 48.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 189.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.900

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 203.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 8 0 9 5 *

L. 2.600